

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT	
tel + 39 040 377 3430 fax + 39 040 377 3416	cultura@certregione.fvg.it cultura@regione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Milano 19

Legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), articolo 18. Contributi per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi per il trasporto, a sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità. Approvazione della graduatoria degli acquisti ammessi a contributo e prenotazione fondi per l'esercizio finanziario 2020.

Il Direttore centrale

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), ed in particolare l'articolo 18, comma 1 della stessa che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi, per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi per il trasporto a sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità;

Visto il D.P.Reg. 24 ottobre 2016, n. 201/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli artt. 11,12,13,14,16,18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n.8", di seguito Regolamento;

Dato atto che, per l'esercizio finanziario 2020, sono pervenute, al Servizio sport, n. 27 domande di contributo per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi per il trasporto, a sostegno della pratica sportiva e dell'integrazione delle persone con disabilità, presentate ai sensi dell'articolo 18, della legge regionale n. 8/2003;

Dato atto che, a fronte delle predette domande di contributo l'Ufficio competente ha svolto, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, il relativo esame istruttorio, provvedendo in tale ambito all'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande, nonché alla verifica delle corrispondenti spese ammissibili a contributo;

Preso atto che a seguito dell'esame istruttorio risultano:

- n. 23 domande ammissibili a contributo;
- n. 4 non ammissibili a contributo;

Evidenziato che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, l'Ufficio competente ha provveduto a comunicare preventivamente ai soggetti che hanno presentato le suindicate domande, i motivi ostativi all'accoglimento delle medesime;

Richiamato l'articolo 36, comma 2, del Regolamento che stabilisce:

"Le domande di contributo per l'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità di cui all'articolo 18, comma 1, della legge, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

- a) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- b) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e a Discipline sportive associate riconosciute dal CIP;
- c) acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'associazione nazionale delle polisportive dilettantistiche per l'integrazione sociale (ANPIS);
- d) acquisti effettuati da associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive, anche integrate, a favore dei soggetti diversamente abili e acquisti effettuati dai Comitati organizzatori locali;"

Richiamato altresì l'articolo 37, comma 3, del Regolamento:

"In applicazione dei criteri di cui all'articolo 36, comma 2, viene assegnato a favore di ciascun intervento un punteggio così determinato:

- a) 3 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate alle Federazioni Paralimpiche riconosciute dal CIP;
- b) 2,5 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate a Enti di promozione sportiva e Discipline associate riconosciute dal CIP;
- c) 2 punti per acquisti effettuati da associazioni sportive affiliate all'ANPIS;
- d) 1,5 punti per acquisti effettuati da associazioni e società sportive, senza fini di lucro, che prevedono tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione in modo continuativo di manifestazioni sportive a favore dei soggetti diversamente dotati;

Evidenziato che, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 8/2003 dei soggetti richiedenti il contributo l'Ufficio competente ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto del Comitato Italiano Paralimpico F.V.G;

Dato atto che, il Comitato Italiano Paralimpico F.V.G. ha riscontrato le richieste dell'Ufficio in ordine ai requisiti dei predetti soggetti;

Richiamato l'articolo 38, commi da 2 a 7, del Regolamento che così disciplina la misura del contributo e la modalità di concessione e di erogazione dello stesso:

2. La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo teorico è pari a euro 10.000,00.

3. La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 2 riducendo tale misura della percentuale fissa del 2,5 per cento per ogni decimo di punto in meno assegnato.

4. L'importo contributivo può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile, di cui alla domanda.

5. La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 3 è soggetta a diminuzione nei seguenti casi:

- a) se la misura del contributo risulta superiore al 100 per cento della spesa ammissibile;
- b) se la misura del contributo risulta superiore all'importo del contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda."

6. Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili. In caso di parità nella graduatoria opera il criterio di ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo del codice apposto dall'ufficio protocollo del Servizio.

7. Il Servizio concede il contributo assegnato e liquido, in via anticipata, su richiesta del beneficiario, l'importo contributivo nella misura del 100 per cento."

Dato atto che la spesa ammissibile è stata determinata in applicazione dell'articolo 39, comma 2 del Regolamento e pertanto per un importo pari alla offerta contenuta nel preventivo più basso tra quelli allegati alla domanda di contributo per l'acquisto delle attrezzature specializzate/equipaggiamenti/mezzi di trasporto per le persone con disabilità;

Considerato che sul capitolo di spesa 6092 sono stanziati risorse per un importo pari ad euro 60.000,00;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare i seguenti documenti quali parti integranti del decreto:

- allegato 1) graduatoria relativa all'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità, secondo l'ordine decrescente del punteggio

delle iniziative ammissibili da finanziare, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) elenco delle domande non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento.

Ritenuto pertanto di disporre la prenotazione delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 60.000,00 sul competente capitolo di spesa 6092 "Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private";

Atteso che sono stati acquisiti i dati relativi alle imputazioni contabili e relativi codici di cui all'allegato contabile, parte integrante del presente decreto;

Viste:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e, in particolare, il CAPO IV "Sistema dei controlli interni dell'amministrazione regionale";

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022);

- la legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2282 e n. 2283 del 27 dicembre 2019 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del DLGS n. 118/2011 e il Bilancio finanziario gestionale 2020 ai sensi dell'articolo 5 della LR 26/2015;

Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive variazioni;

Ritenuto, infine, di autorizzare il Direttore del Servizio sport all'adozione dei successivi atti di impegno della spesa dei contributi di cui trattasi, compresa la liquidazione contestuale degli stessi, come previsto all'articolo 38, comma 7, del Regolamento;

DECRETA

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di Sport) sono approvati, quali parti integranti del presente decreto:

- allegato 1) graduatoria relativa all'acquisto di attrezzature specializzate, di equipaggiamenti e di mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità, secondo l'ordine decrescente del punteggio delle iniziative ammissibili da finanziare, nonché delle iniziative ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

- allegato 2) elenco delle domande non ammissibili a contributo con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento.

2. Qualora, nel corso dell'anno 2020, si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, si provvederà allo scorrimento della graduatoria, come esposta nel testo di cui all'allegato 1) del presente provvedimento, con decreto del Direttore centrale competente, così come previsto dall'art. 37, comma 6, del Regolamento.

3. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 18, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, è disposta la prenotazione delle risorse finanziarie pari a euro 60.000,00 a valere sul capitolo di spesa 6092, del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l'anno 2020.

4. Il Direttore del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 7 del Regolamento all'impegno della spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella Manca
(Atto sottoscritto digitalmente)